

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI CARPI – CIG Z7437EFAD9**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza dei seguenti classificatori rotativi automatici in dotazione presso i Servizi Demografici del Comune di Carpi per visita ispettiva annuale di controllo e per manutenzione straordinaria da effettuarsi nell'anno 2022:

Modello	Classe	Anno di consegna
1000	1314/5/SC	1993
1000	0922/11/CS	2009

Il CPV è cod. 50310000-1 "Servizi di riparazione e manutenzione macchine ufficio".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del Procedimento (R.U.P): dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in Comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649857 – Fax: 059/649751;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

**Art. 2 - Durata contrattuale dell'appalto**

Il contratto sarà valido dall'atto della sottoscrizione e fino al 31.12.2022.

Il contratto potrà essere rinnovato per massimo n. 1 (una) annualità (anno 2023) su espressa comunicazione della Stazione appaltante che avverrà almeno entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto e per le sole attrezzature in uso al momento del rinnovo.

**Art. 3 - Importo complessivo dell'appalto**

L'importo complessivo dell'appalto relativo all'anno 2022 definito a corpo (canone) ammonta ad Euro **2.310,00** al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge ed è stato stimato sulla base dell'andamento storico degli ultimi anni.

La spesa per l'opzione di rinnovo è stimata in Euro 2.310,00 + IVA salvo diverse pattuizioni tra le parti.

**Art. 4 - Caratteristiche del servizio richiesto**

L'oggetto dell'appalto è il servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature, prive di garanzia post-vendita secondo l'elenco riportato all'articolo 1.

Il Servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere eseguito da tecnici qualificati ed autorizzati, con sostituzione di pezzi di ricambio originali al fine di risolvere eventuali malfunzionamenti ed effettuare controlli preventivi per mantenere le attrezzature in perfetta efficienza.

Nel canone annuo sono inclusi i seguenti servizi da effettuarsi sulle attrezzature di cui all'articolo 1:

**A) MANUTENZIONE ORDINARIA**

- N. 1 Visita programmata per pulizia e messa a punto di tutti i congegni, comprensiva di:
  - a) Controllo, ingrassaggio, lubrificazione generale di tutti gli organi meccanici;

- b) Controllo del circuito elettrico
- c) Controllo e lubrificazione dei motori;

#### B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- Interventi rapidi su chiamata da effettuarsi da personale specializzato per la riparazione di inconvenienti tecnici di qualsiasi genere sui classificatori rotativi automatici SORGE;
- Riparazione o sostituzione di qualsiasi organo, meccanismo o congegno, sia meccanico che elettrico, logoro, dissestato o comunque inefficiente ad eccezione del motoriduttore e dell'inverter.
- Costi per il trasferimento e la manodopera;
- Smaltimento delle parti sostituite a carico della ditta;

Restano escluse le prestazioni e/o forniture (prestazioni ed acquisizioni extracanone) dovute a cause accidentali o a cause di forza maggiore (incendio, alluvione, etc.) e gli interventi su apparecchi manomessi da terzi.

#### **Art. 5 - Attivazione dell'intervento**

La visita programmata sarà concordata con gli incaricati dei Servizi Demografici ove sono in uso i classificatori rotativi.

Per gli altri interventi non programmabili (manutenzione straordinaria), la richiesta di assistenza e manutenzione potrà avvenire da parte degli incaricati con una delle seguenti modalità, presso i recapiti (email, fax, etc.) forniti dalla stessa in fase di affidamento del servizio:

- via telefono;
- via email;
- via fax o PEC.

Entro 24 ore dalla richiesta (sabato e festivi esclusi), la Ditta dovrà dare riscontro al richiedente, riguardo alla data dell'intervento che comunque dovrà avvenire entro 16 ore lavorative dalla chiamata (sabato e festivi esclusi), salvo pattuizioni diverse con i referenti dell'Ente.

#### **Art. 6 - Intervento tecnico:**

L'intervento dovrà essere svolto da un tecnico idoneo e in possesso delle adeguate competenze per effettuare la prestazione.

Sia nella visita programmata, che nelle manutenzioni straordinarie, sulle attrezzature dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione e le sostituzioni dei componenti ove necessario, al fine di garantirne il più possibile nel tempo un buono stato di conservazione, la funzionalità e l'efficienza, nonché la sicurezza degli operatori utilizzanti l'attrezzatura.

Negli interventi straordinari che comportino spese extracanone, la Ditta sarà tenuta a formulare un preventivo di spesa per dare modo all'Ente di effettuare le proprie valutazioni riguardo la convenienza al ripristino oppure all'alienazione dell'attrezzatura.

Tutti gli interventi che comportino spese extra rispetto a quanto compreso nel canone annuo, dovranno essere autorizzate preventivamente dal R.U.P..

La Ditta affidataria del servizio, in caso di sostituzione di componenti, sarà tenuta al ritiro ed allo smaltimento degli stessi salvo diversa pattuizione.

Non si riconosceranno alla Ditta spese per lo smaltimento di detti pezzi sostituiti, salvo eventuali prescrizioni di legge.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore**

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

#### **Art. 8 – Verifiche di conformità**

La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal R.U.P. o da uno o più referenti operativi incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

#### **Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il R.U.P. ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il R.U.P., con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il R.U.P. redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10 - Modalità di rendicontazione**

Al termine di ogni intervento verrà rilasciato un rapporto d'intervento in cui verrà indicata la data dell'intervento, descritta l'attività svolta e firmato dal R.U.P. o da un referente dell'Amministrazione delegata dal R.U.P.. L'affidatario potrà utilizzare formati di reportistica già in uso presso il medesimo.

#### **Art. 11 - Fatturazione**

L'affidatario, successivamente alla stipula, dovrà emettere una fattura elettronica relativa al canone annuo per le prestazioni ivi comprese (prestazioni a corpo).

È facoltà dell'Ente richiedere a fine contratto un report di tutti gli interventi effettuati su ogni attrezzatura.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*". La fattura, intestata all'Unione delle Terre d'Argine- Servizio Acquisti in Comune, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

### **Art. 12 - Disposizioni generali sui prezzi**

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo del servizio si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto. L'importo è comprensivo anche delle eventuali parti di ricambio e del costo dell'apparecchiatura nel caso di completa sostituzione dell'apparecchiatura guasta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

### **Art. 13 - Obblighi di tracciabilità**

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

### **Art. 14 - Altre disposizioni**

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

### **Art. 15 - Penalità**

L'Amministrazione, verificata la mancata erogazione del servizio in oggetto o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 4 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale di Euro 50,00 per ciascun evento contestato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

### **Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal R.U.P. a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via P.E.C. al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la

presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale o parziale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'affidatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In ogni modo, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

#### **Art. 17 – Divieti, cessione del contratto, del credito**

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

**L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.**

#### **Art. 18 - Esecuzione in danno**

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

#### **Art. 19 - Definizione delle controversie**

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

#### **Art. 20 - Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché all'Allegato 9 del "Capitolato d'Oneri del Bando sul MEPA di CONSIP "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici delle categorie merceologiche di seguito indicate, del settore merceologico Servizi per l'Information Communication, Technology ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" che al punto 3.2.3 – categoria 14 Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione MEPA contempla il CPV 50310000-1 "manutenzione e riparazione macchine per ufficio".

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it)). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it).

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.